

N. R.G. 17/2024



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione unica

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N. RG.
In epigrafe

visto il ricorso depositato da VACCA GIANNINA (CF VCCGNN60S68I238N), e ARMENTI ANGELO (CF RMNNGI57H04C246V), coniugi in regime di comunione legale dei beni e residenti entrambi a Castelpetroso (Isernia) alla Via XXIV Maggio n. 144, rappresentati e difesi, in forza di mandato dagli Avv. ti Gimpiero Castrataro e Nicola Criscuoli , presso lo studio del primo i ricorrenti sono domiciliati l, con l'assistenza dell'OCC avv. Sara Nini ;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII;

rilevato che, allo stato degli atti, gli istanti risultano qualificabili quali consumatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera e), CCII , in quanto la Vacca Giannina è imprenditrice cessata, la cui impresa è cancellata dal registro delle imprese nel 2022, e il marito Armenti Angelo è consumatore e lavoratore subordinato pertanto non posseggono la qualità di imprenditori né agiscono all'attualità per fini dell'attività di impresa, instando essi per la ristrutturazione della debitoria familiare e dei singoli coniugi avente titolo e natura sia imprenditoriale, sia consumeristica personale e familiare;

rilevato che, allo stato degli atti, non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, nè hanno già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o che abbiano compiuto atti in frode dei creditori o da questi impugnati , come pure attestato dall'OCC nella sua relazione particolareggiata, allegata, in atti;



rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 68 CCII, nonché la relazione particolareggiata dell'OCC, alla quale deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovra-indebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 307.179,98 per Vacca Giannina e € 108.217,42 per Armenti Angelo, dispongono di un reddito familiare medio mensile netto di € 940,00, detratte le spese familiari mensili correnti attuali pari a € 700,00, nè sono titolari di un patrimonio che allo stato sia di pronta liquidabilità;

considerato in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni odierne, nonché quanto all'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, l'esposizione debitoria degli istanti scaturiva dalla crisi economica e industriale in cui precipitava l'impresa della moglie che la induceva ad aumentare il ricorso all'indebitamento, sicchè, anche con l'auto del marito ricorrente, non poteva pagare i debiti contratti;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con particolare riguardo alla circostanza che gli istanti risultano proprietari dell'unico immobile adibito a casa familiare in Castelpetroso

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel pagamento del complessivo debito familiare e personale lungo un periodo di tempo dei 7 anni ; : -quanto ai crediti in prededuzione, al 100% ; -quanto al credito privilegiato e al credito privilegiato degradato a chirografo (compreso il credito da mutuo fondiario) nella misura del 24% ; -quanto ai creditori chirografari ni limiti del 3%;,, a far data dal mese successivo all'omologa del piano;

rilevato che, come attestato dall'OCC, il piano prevede un soddisfacimento del creditore ipotecario, anche se non integrale, in misura non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile



al bene immobile oggetto di ipoteca, destinata ad abitazione familiare, anche al fine di non deteriorare ulteriormente la situazione finanziaria, pregiudicando la fattibilità del piano, su cui si riserva ogni determinazione anche all'esito delle osservazioni dei creditori;

dato atto che i debitori istanti chiedono di disporre fino alla sentenza di omologa che i creditori aventi titoli anteriori non potranno, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni dei debitori;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCII;

AMMETTE

la proposta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori VACCA GIANNINA (CF VCCGNN60S68I238N), e ARMENTI ANGELO (RMNNGI57H04C246V), coniugi in regime di comunione legale dei beni e residenti entrambi a Castelpetroso (Isernia) alla Via XXIV Maggio n. 144, in atti domiciliati

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori il termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione, eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti, anche in ordine alla sua ammissibilità.

DISPONE

che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentita la debitrice, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie, specificando la natura e il titolo di ciascuno dei debiti dedotti.

Letto l'art. 70 comma 4° CCII,

DISPONE

su richiesta dei debitori ricorrenti, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori ricorrenti, al fine di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento,



MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti ut supra elettivamente domiciliati, al difensore e all'OCC;
- la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia e nella apposita area del sito web del Ministero, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia il 29.3.2024

Il Giudice delegato

dott.ssa Michaela Sapio

